

1. Dichiarazione IVA 2017: novità per termini di presentazione e versamento

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Sentenza n. 24385 del 30.11.16

Nel 2017 sono diverse la novità che riguardano la presentazione e i termini di versamento della dichiarazione IVA 2017.

Innanzitutto da quest'anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi e deve essere presentata autonomamente nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017.

Per quanto concerne poi i termini di versamento, per il 2017 (dichiarazione relativa al 2016) l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Oltre al versamento in un'unica soluzione, i contribuenti possono anche rateizzare.

Anche se la dichiarazione IVA va presentata tassativamente entro il 28 febbraio, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Quindi, riepilogando:

- ✓ presentazione della dichiarazione IVA: 28 febbraio
- ✓ versamento senza maggiorazioni: 16 marzo
- ✓ versamento con maggiorazioni: 30 giugno

2. Entro il 25 gennaio 2017 ultimo invio per gli INTRASTAT acquisti: le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane

FONTE	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
RIFERIMENTO	Nota n. 244 del 10.01.2017

Il D.L. n. 193/2016, anche detto decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, ha previsto la soppressione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (modelli Intra-2).

Poiché detta disposizione, si limita a prevedere la soppressione dell'adempimento e la relativa decorrenza, non precisando il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi per i quali viene disposta l'abolizione, sono stati sollevati dubbi in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione per le operazioni relative all'ultimo trimestre e all'ultimo mese del 2016.

Con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017 è allora intervenuta l'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli per precisare che per le suddette operazioni permane l'obbligo di comunicazione.

Ed in proposito l'Agenzia ha motivato che la soppressione dell'obbligo di comunicazione dei modelli Intra-2 è connessa all'introduzione di un nuovo adempimento, cioè la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Per espressa previsione di legge, detto adempimento decorre dal 1° gennaio 2017 e che, pertanto, non può avere a oggetto informazioni relative a periodi precedenti. Conseguentemente se non venissero presentati gli elenchi Intra acquisti relativi all'ultimo periodo 2016 l'amministrazione non avrebbe modo di conoscere con altra modalità le informazioni in essi contenute.

Pertanto, **entro il 25 gennaio 2017** i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - degli elenchi riepilogativi (modelli Intra-2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea riferiti al quarto trimestre e al mese di dicembre del 2016.

3. Spese di manutenzione e riparazione: disciplina contabile e fiscale

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Nota n. 244 del 10.01.2017

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione hanno una disciplina particolare a livello fiscale e sono trattate in modo diverso a seconda che si riferiscano a beni di proprietà o a beni di terzi.

A livello contabile i principi contabili OIC 16 e OIC dedicano degli appositi paragrafi alle modalità di rilevazione in bilancio di tali spese, in relazione alla loro differente natura.

Ai fini fiscali, in base a quanto previsto dall'art. 102 del TUIR le spese di manutenzione ordinaria rappresentano costi di periodo, deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, a prescindere dall'eventuale alienazione del bene. La risoluzione ministeriale n. 826 del 20 settembre 1980 ha, infatti, chiarito che la deducibilità dei costi in esame, sostenuti in un determinato esercizio, non sono vincolati ai singoli beni ai quali si riferiscono, ma, al contrario, al costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti e cioè anche di quelli per i quali non si è reso necessario alcun costo di manutenzione. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la misura deducibile nell'esercizio nel quale sono stati sostenuti non vanno, infatti, sommati al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, o dei registri sostitutivi, in voci separate per anno di formazione.

Inoltre con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 27 giugno 2011, in risposta ad uno specifico quesito, è stato anche precisato che "i beni materiali strumentali ammortizzabili acquisiti mediante contratto di leasing

finanziario, concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfettaria del 5% prevista dalla norma citata se gli stessi, in conformità alle corrette regole di contabilizzazione previste dai principi contabili di riferimento, risultano iscritti nell'attivo del bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio".

Pertanto in base a dette indicazioni nel computo del limite del 5% si tiene conto anche dei beni ammortizzabili acquisiti in *leasing*, nel caso si applichi il metodo finanziario di rilevazione, contemplato dai principi contabili internazionali IAS, dove il contratto di *leasing* viene equiparato ad un'operazione di finanziamento, in forza del quale l'impresa acquisisce la disponibilità di un bene.

Qualora le spese di manutenzione e riparazione siano imputate direttamente ad incremento del costo del bene cui ineriscono, l'ammortamento va computato, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato e aggiornato, così come indicato anche nella circolare del 17 maggio 2000, n. 98 del Ministero delle Finanze.

Gestione contabile

Sotto il profilo contabile il principio OIC 16, descrive la natura di tali spese quali spese sostenute per mantenere in normale efficienza le immobilizzazioni materiali, per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.

Mentre le manutenzioni possono essere oggetto di pianificazione in funzione dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni, le riparazioni non possono essere pianificate, anche se possono essere in ogni caso ragionevolmente previste.

Il principio OIC 16 distingue tra:

– **manutenzione ordinaria**, che è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente

Normativa fiscale

(ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso), cioè per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento;

– **manutenzione straordinaria**, che si caratterizza in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile della vita utile del cespite oppure in termini di produttività o di sicurezza.

I costi di manutenzione ordinaria sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, alla voce B.7) del conto economico; al contrario, i costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.

Analogamente anche per i soggetti *IAS adopter*, lo IAS 16, distingue tra spese di manutenzione ordinaria, da rilevare a conto economico come costo d'esercizio, dalle spese di manutenzione straordinaria, da capitalizzare sul valore dei cespiti ai quali si riferiscono, quando è probabile che i futuri benefici economici riferibili ai beni in esame saranno goduti dall'impresa e siano, al contempo, misurabili.

In sede di valutazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria è necessario effettuare una valutazione puntuale e analitica dei costi stessi per identificare la parte che è capitalizzabile da quella che, invece, è da considerarsi manutenzione ordinaria; tali valutazioni possono essere complesse e necessitano di idonea documentazione per giustificare le scelte effettuate.

Dopo la capitalizzazione dei costi, l'ammortamento si applica in modo unitario con riferimento al nuovo valore contabile del cespite, tendendo, logicamente, presente la sua residua vita utile.

Nel caso di costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in *leasing*), si applica il principio OIC 24 che prevede che tali spese "sono

capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza". Tali costi sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Ne consegue che ove le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi siano poste a carico del soggetto utilizzatore (locatario, comodatario, ecc.), in deroga alle disposizioni del Codice civile in materia, devono essere iscritte:

– tra le "altre" immobilizzazioni immateriali (voce B.I.7 dello Stato patrimoniale), se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi. Tali spese pluriennali dovranno poi essere poi ammortizzate nei limiti della quota imputabile in ciascun esercizio, entro un periodo non superiore ai cinque anni, alla luce di quanto prevede l'art. 2426, n. 5 c.c.;

– oppure si rilevano tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza, quando cioè sono separabili ed hanno una loro autonoma funzionalità (ad es. un nuovo impianto di climatizzazione canalizzato a diffusione controllata).

Il principio OIC 24 prevede, inoltre, che i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o *leasing*) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita.

In questa ultima ipotesi l'importo residuo è rilevato direttamente a conto economico, a meno che la cessazione del contratto sia dipesa dall'acquisto del bene da parte della società, nel qual caso l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" viene

Normativa fiscale

riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, sempre nel limite del valore recuperabile del bene.

Le scritture contabili per spese di manutenzione su beni propri sono:

– in caso di manutenzioni ordinarie:

Diversi	a	Debiti vs/fornitori
Manutenzioni ordinarie su beni propri		
IVA a credito		

– in caso di manutenzioni straordinarie (ad es. su macchinari), si procede alla capitalizzazione

ad incremento diretto del costo storico del cespite di riferimento:

Diversi	a	Debiti vs/fornitori
Macchinari		
IVA a credito		

Aspetti fiscali

Come già osservato, in base all'art. 102 del TUIR le spese di manutenzione ordinaria rappresentano costi di periodo, deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza, rispetto al detto limite percentuale, è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, indipendentemente dall'eventuale alienazione del bene.

L' art. 102, comma 6, del T.U.I.R. non distingue però tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e prevede genericamente che *"le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta*

all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili ...".

Pertanto, da ciò deriva che, ai fini fiscali sono rilevanti le modalità di gestione contabile di tali spese da parte del soggetto passivo, in quanto è previsto un regime impositivo differente a seconda che esse siano imputate a conto economico oppure portate ad incremento del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

In quest'ultima ipotesi infatti le spese di manutenzione capitalizzate sono soggette alla deduzione con le medesime aliquote e quote di ammortamento dei beni, o cespiti, di riferimento.

In sede di dichiarazione dei redditi l'impresa dovrà, di conseguenza, effettuare una variazione in aumento pari all'importo delle spese che superano il limite del 5%, con rilevazione, in presenza dei presupposti di carattere contabile, della fiscalità differita attiva, ovvero sia dei crediti per imposte anticipate, posto che nei cinque esercizi successivi si potrà effettuare una

Normativa fiscale

variazione in diminuzione, *pro quota*, per la parte eccedente la quota già dedotta nell'anno di sostenimento della spesa.

Per l'eccedenza non dedotta nell'anno di sostenimento delle spese di manutenzione si dovrà rilevare, in presenza dei presupposti di natura economico-contabile, il corrispondente credito per imposte anticipate.

Tale credito verrà poi utilizzato nei cinque esercizi successivi, per la quota maturata a titolo di variazione in diminuzione, contabilizzando, in senso inverso, l'assorbimento graduale e proporzionale del credito per imposte anticipate:

L'art. 102, comma 6, ultimo periodo, del TUIR, prevede, inoltre, che *"resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato"*.

Non sono, pertanto, sottoposti al *plafond* di deducibilità del 5% i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, che risultano deducibili interamente nell'esercizio di competenza.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione va altresì segnalato quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, con circolare del 31 maggio 2005, n. 27/E, e cioè che *"esse sono capitalizzabili ad incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e sempre che comportino un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero prolunghino la vita utile del bene (c.d. spese di manutenzione straordinaria)*. In tal caso, come già affermato nella circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, al paragrafo n. 4.3, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato del bene".

Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria su di terzi

Le spese di manutenzione su beni di terzi (ad es. in locazione o in *leasing*) si sostanziano e si suddividono in:

- **ordinarie**, che si deducono integralmente, senza applicare il limite di deducibilità del 5% (*plafond* che vale, invece, per le spese sostenute sui beni di proprietà);
- **straordinarie**, che ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUIR sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, in base alle disposizioni civilistiche, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Ne consegue, pertanto, che nel caso di manutenzioni straordinarie su beni locati occorre confrontare la durata del contratto con il limite civilistico temporale dei cinque anni:

- se la durata è superiore ai cinque anni si applica il limite ordinario civilistico di cinque anni;
- se, al contrario, la durata del contratto di locazione è inferiore ai cinque anni, ad es. quattro anni, le spese di manutenzione straordinaria si ripartiscono in quattro quote annuali, ovvero in un periodo più breve di quello ordinario civilistico.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 382 del 13 gennaio 2016, ha chiarito in proposito che le spese capitalizzate per opere e migliorie su beni di terzi, trattandosi di *"costi di natura straordinaria per la loro utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426 c.c., comma 1, n. 5)*, possono - *previo consenso del collegio sindacale ove esistente - essere iscritti nell'attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti, ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale invece di far gravare i costi interamente sull'esercizio in cui sono stati sostenuti (Cass. 24939/2013)"*.

Normativa fiscale

Secondo la giurisprudenza di legittimità, pertanto, a fronte del piano di ammortamento predisposto, con il consenso di sindaci e revisori, dalla società, nella sua discrezionalità tecnica, in relazione alla durata contrattuale della locazione, può fare a meno di considerare il periodo di rinnovo, in quanto commisurato alla residua possibilità di utilizzazione; non appare, quindi, condivisibile l'automatica estensione della ripartizione di tali costi alla durata della locazione comprensiva del periodo di rinnovo.

L'art. 74, comma 3, del TUIR (ora art. 108, comma 3), osserva la Suprema Corte, *“nel prevedere la deducibilità delle spese relative a più esercizi, non reca, a differenza dell'art. 67, comma 2, alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito, con la conseguenza che la ripartizione pluriennale dei costi in questione presuppone*

che l'impresa indichi specifici criteri, commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio (Cass. n 8344/2006)”.

La capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria deve fondarsi, quindi, su una adeguata motivazione economica, con indicazione dei criteri applicati in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, n. 1 e n. 3, c.c., che non sia frutto di politiche di bilancio arbitrarie e, necessita del preventivo consenso del collegio sindacale, ove esistente.

Infine per quanto riguarda il trattamento contabile è consigliabile anche distinguere nel piano dei conti le spese di manutenzione su beni propri da quelle su beni di terzi, dato il differente trattamento fiscale, identificando e separando le spese ordinarie da quelle straordinarie.

Lavoro e previdenza

1. Prorogato a 28 febbraio 2018 il termine per la fruizione del “*superbonus – trasformazione tirocini*” previsto dal programma Garanzia giovani

FONTE	Ministero del Lavoro
RIFERIMENTO	Decreto n. 442 del 15.12.2016

Sul sito istituzionale ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 442/2016 con cui il Ministero del Lavoro dispone la proroga, al 28 febbraio

2018 del termine per la fruizione del superbonus previsto per i datori di lavoro che assumono giovani

che abbiano svolto il tirocinio con il programma Garanzia Giovani.

In precedenza il termine ultimo era fissato al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che la normativa in materia prevede il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro, del bonus occupazionale, di importo correlato

all'indice di profilazione del giovane disoccupato/inoccupato, per le assunzioni effettuate dall'1/3/2016, a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma Garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016.

In particolare, la misura prevede per ciascuna delle 4 fasce di svantaggio, i seguenti importi per il bonus occupazionale:

- profilazione molto alta: 3.000;
- profilazione alta: 6.000 euro
- profilazione media: 9.000 euro;
- profilazione bassa: 12.000.

Lavoro e previdenza

2. Pubblicati i decreti attuativi per il bonus assunzioni al SUD

FONTE	Ministero del Lavoro
RIFERIMENTO	Decreto n. 367 del 16.11.2016 Decreto n. 18719 del 15.12.2016

Nella sezione normativa del sito internet dell'ANPAL,(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) sono stati pubblicati i Decreti Direttoriali relativi alle agevolazioni sulle nuove assunzioni effettuate al SUD nel 2017.

Si tratta nello specifico del Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016, successivamente rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

Beneficiari

L'incentivo spetta a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, nelle seguenti regioni:

- **Regioni meno sviluppate:** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- **Regioni in transizione:** Abruzzo, Molise e Sardegna.

Le imprese dovranno presentare domanda di accesso al Bonus assunzioni Sud 2017 all'Inps e procedere con le nuove assunzioni entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell'Istituto.

L'assunzione non deve essere effettuata in virtù di un obbligo legale o contrattuale (es. diritto di precedenza) e spetta a condizione che il lavoratore sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere disoccupato. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate

con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi;

2) rientrare in una tra le condizioni soggettive di seguito indicate:

- giovane di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- lavoratore con almeno 25 anni, privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sono tali coloro che non abbiano svolto un'attività di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

3) non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro che procede all'assunzione (tale condizione non deve essere rispettata in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine).

Sono agevolate le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, anche se il rapporto di lavoro è a tempo parziale.

L'incentivo potrà essere richiesto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

A tal proposito, con decreto prot. 39/0018719 del 15 dicembre 2016 è stato puntualizzato che in caso di trasformazione del contratto non è richiesto il requisito di disoccupazione.

Misura dell'incentivo

La misura dell'incentivo è pari all'esonero dai contributi dovuti all'INPS entro il limite massimo

Lavoro e previdenza

di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, proporzionalmente ridotto se il contratto è a tempo parziale.

Adempimenti e procedura

L'agevolazione non è automatica ma occorre effettuare apposita richiesta preventiva all'INPS in via telematica che la concede nei limiti delle risorse destinate al finanziamento dello sgravio.

La previsione della necessità dell'istanza preventiva non preclude però la possibilità di presentare richiesta in relazione ad un'assunzione già effettuata.

L'articolo 9, comma 1, del Decreto prevede infatti che il datore di lavoro nell'istanza deve indicare i dati relativi all'assunzione effettuata o che intende effettuare.

L'Istituto verificata la disponibilità di risorse comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà procedere entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione effettuare l'assunzione, salvo non l'abbia già effettuata.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto il datore di lavoro, a pena di decadenza, ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'assegnazione dei fondi viene effettuata dall'INPS in ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

Per le assunzioni effettuate prima dell'avvio delle procedure assume rilevanza la data di assunzione. Infatti, è previsto che l'Istituto autorizzi l'agevolazione tenendo conto secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Modalità di fruizione

La fruizione dell'incentivo avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive UNIEMENS, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Il bonus, non è cumulabile con altri incentivi e spetta a condizione che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 del Reg. (Ue) n. 651/2014.

La condizione dell'incremento occupazionale netto non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore consegua a: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

Lavoro e previdenza

3. Nel 2017 aumenta al 15,55% l'aliquota contributiva da corrispondere all'ENASARCO sulle provvigioni degli agenti e rappresentanti di commercio

FONTE	ENASARCO
RIFERIMENTO	Regolamento istituzionale 2013

Secondo quanto previsto dal regolamento istituzionale della Fondazione Enasarco, che dispone l'aumento delle aliquote per 8 anni dal 2013 al 2020, dal 13,5% al 17%, anche per il 2017 si registra aumento progressivo della contribuzione obbligatoria da versare all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Nello specifico, dal primo gennaio 2017, il contributo previdenziale Enasarco da calcolare «*su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (compresi acconti e premi), anche se non ancora liquidate*» è aumentata dal 15,10% al 15,55% (7,775% a carico dell'agente e 7,775% a carico del preponente).

Questa percentuale interessa solo gli agenti che operino in forma individuale o tramite una società di persone (snc o sas).

Per quelli operanti in forma di società di capitali (srl, spa e sapa), invece, le mandanti devono versare un contributo al Fondo di Assistenza, calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, senza alcun limite di minimale o massimale. Queste percentuali non sono variate rispetto al 2016.

La nuova aliquota del 15,55% si deve applicare per competenza, quindi, su tutte le provvigioni che "maturano" a partire dal primo gennaio 2017 (il pagamento per il primo trimestre 2017 scadrà il 22 maggio 2017), quindi, si continua ad applicare il 15,10% su quelle maturate nel 2016, anche se non ancora pagate dalla casa mandante ovvero non ancora fatturate dall'agente (il contributo per le provvigioni dell'ultimo trimestre

2016, solitamente fatturate i primi di gennaio 2017, scadrà il 20 febbraio 2017).

Non rileva la data di emissione della fattura, in quanto il contributo Enasarco va pagato all'ente alla «maturazione della provvigione» (la quale può essere collegata anche alla scadenza del pagamento dal cliente), anche se l'agente non ha ancora emesso la relativa fattura.

Considerata la variazione negativa dell'indice dei prezzi Istat dal 2015 al 2016 (dati provvisori da comunicato Istat del 4 gennaio 2017), nel 2017 non varieranno né i minimali contributivi (836 per i monomandatari e 418 euro per i plurimandatari), né i massimali provvigionali (37.500 euro per i monomandatari e 25.000 euro per i plurimandatari).

Nelle fatture che saranno emesse per le provvigioni maturate nel 2017, pertanto, si dovranno evidenziare:

la trattenuta del contributo al Fondo di previdenza a carico dell'agente pari al 7,775% delle provvigioni, cioè la metà della nuova aliquota del 15,55 per cento;

la ritenuta d'acconto del 23% sul 50% delle provvigioni ovvero sul 20% del loro ammontare, nel caso in cui l'intermediario si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi e lo abbia dichiarato, in carta semplice, al committente, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

In attesa del decreto MEF, attuativo dell'articolo 25-bis, comma 7, del Dpr 600/1973, le Entrate hanno chiarito che, nel periodo transitorio, la dichiarazione può essere inviata anche tramite pec e rimane valida "anche oltre l'anno cui si riferisce" (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, paragrafo 18).

1. La copertura assicurativa è valida anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza anche se il contraente non la rinnova

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 26104 del 19.12.16

Con sentenza n. 26104 del 19 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che la polizza di assicurazione è valida fino a 15 giorni successivi alla sua scadenza, anche se il contraente non provvede a rinnovarla.

Gli incidenti che avvengono entro i primi 15 giorni sono dunque, in ogni caso, coperti dall'assicurazione, indipendentemente dal pagamento delle rate successive e dalla volontà dell'assicurato di rescindere la polizza.

Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata in merito al caso di un titolare di una ditta chiedeva alla società assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità civile di pagare per un incidente avvenuto tre giorni dopo la scadenza della rata. La società assicurativa si opponeva sulla base del fatto che il contratto di polizza si era risolto *ex lege* l'anno successivo per pagamento della rata oltre il termine massimo di sei mesi.

Nello specifico la Cassazione ha confermato che la rescissione del contratto avvenuta successivamente non annulla l'obbligo dell'assicurazione di coprire i danni del periodo di tolleranza.

Infatti l'articolo 1901 del Codice Civile in proposito stabilisce che *“se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”*. Pertanto gli incidenti che avvengono dal sedicesimo giorno non sono più coperti e devono essere pagati dal cittadino di tasca propria.

Diversamente, nel caso di mancato pagamento della prima rata lo stesso articolo 1901 del Codice stabilisce che, *“l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto”*.

Pertanto, la polizza assicurativa non si considererà attivata (e quindi non coprirà alcun incidente) fino al giorno successivo al pagamento della prima rata.

2. Il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le flotte aziendali introdotto dalla Legge di bilancio 2017

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	L. n. 232/2016

L'art. 7 della legge n. 99 del 2009 aveva stabilito che al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale configurandosi la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi

compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

La legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 38, legge n. 232/2016) estende anche alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, la facoltà di pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 99/2009.

Secondo quanto poi disposto dal successivo comma 39 per quanto riguarda l'individuazione dell'ente territoriale a cui vanno eseguiti i versamenti cumulativi delle tasse automobilistiche:

- (in caso di locazione finanziaria) i versamenti cumulativi devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo;
- (in tutti gli altri casi) i versamenti cumulativi devono essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione al luogo di immatricolazione del veicolo.

Adempimenti aziendali

1. Differibili i tempi per l'approvazione del bilanci 2016 a fronte delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

FONTE	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
RIFERIMENTO	Nota del 16 gennaio 2017

Come noto il D.Lgs. n. 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2015) in recepimento della Direttiva 34/2013/UE, ha introdotto importanti novità in tema di bilancio di esercizio delle società di capitali, entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (quindi a valere sui bilanci d'esercizio riferiti al periodo 1/1/2016 – 31/12/2016)

L'art. 12 di detto decreto concernente "Disposizioni finali, transitorie" dispone altresì al comma 3 che *"Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto"*.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha quindi pubblicato in data 22 dicembre 2016, sul proprio sito, 20 Principi.

Il nuovo quadro normativo ha infatti richiesto una importante attività di revisione.

In questo contesto, con una nota pubblicata il 16 gennaio 2017, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha chiarito che l'applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

L'art. 2364, comma 2, del Codice Civile dispone infatti che lo statuto può prevedere che l'approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall'art. 2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora *"lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"*.

La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può quindi secondo la Commissione del CNDCEC essere una causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà.

Adempimenti aziendali

2. SISTRI: i differimenti introdotti dal Decreto «milleproroghe»

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	Art. 12 del D.L. n. 244/2016

Il D.L. n. 244/2016 (cd. "Milleproroghe") contiene una disposizione che modificando l'articolo 11 del D.L. n. 101/2013 ha riformulato le tempistiche per la entrata in vigore del sistema SISTRI e in particolare per quanto concerne il termine del periodo transitorio del cd. "doppio binario" che dovrebbe condurre alla piena operatività del sistema.

In base all'articolo 12 del D.L. 244/2016, infatti, la scadenza unica fissata al 31 dicembre 2016 è stata sostituita da un duplice ed alternativo termine.

Detta norma infatti recita:

"Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato

con le procedure di cui al comma 9-bis (Ndr: del Dlgs 152/2006), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017":

- non sono applicabili le sanzioni ex 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del Codice ambientale (ossia, quelle che puniscono omesso o erroneo tracciamento Sistri dei rifiuti);
- continuano ad applicarsi con la riduzione del 50% le sanzioni ex 260-bis, commi 1 e 2 del medesimo Codice (per mancata iscrizione al Sistri e/o omesso versamento del relativo contributo);
- continuano ad applicarsi pienamente gli attuali obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri, formulari, Mud) e relative sanzioni ex Dlgs 152/2006, nella loro versione "pre Sistri".